

CNI
Identificativo di archiviazione



Ente di Terzo Settore -APS

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CEST - Centro Salute Trans e Gender Variant
(Atto esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo settore art. 82, comma 3)

Premessa:

L'Assemblea Straordinaria in data 17/09/2019 decide la modifica dello Statuto dell'Associazione in forza del quale l'Associazione, costituita in data 02/07/2018 con atto costitutivo registrato in data 18/07/2018, presso l'AdE di Taranto al n. 2020 serie 3, assume la nuova denominazione Ente Terzo Settore - APS, adegua il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal Dlg.n.117/2017 ed opera in continuità con la modalità operative che la qualificano come Associazione di Promozione Sociale. In quanto Ente di Terzo settore si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo settore e potrà utilizzare la denominazione ETS, dopo tale iscrizione, indicandone tutti gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Ginosa(TA), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata - CEST - Centro Salute Trans e Gender Variant APS in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorché istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

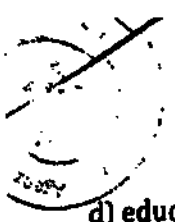
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "CEST - Centro Salute Trans e Gender Variant- ETS-APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale.

Attività di interesse generale

Art. 3. L'Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro neanche in forma indiretta, si ispira ai principi della mutualità e della solidarietà e intende anche favorire nuove forme di imprenditoria e start-up. Ricorrendone le condizioni, potrà trasformarsi in fondazione o impresa sociale, nel rispetto e con le modalità previste dalla legge. Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento le siano similari, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;



- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

Michele T. Amato
Dr. P. J. Amato

[Signature]

Art. 4. Finalità ed azioni:

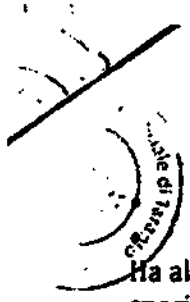
L'Associazione non ha scopo di lucro e ha lo scopo di sviluppare e promuovere la salute, il benessere, la cultura e il rispetto dei diritti fondamentali, dei diritti civili e sociali di tutte le persone transessuali, transgender, crossgender, intersessuali, non binarie, gender variant, LGBT+.

L'Associazione è apartitica, antifascista, non ha scopo di lucro e si riconosce nella promozione e sviluppo della solidarietà e pari opportunità, nei valori della democrazia, della libertà, della giustizia sociale, espressi in questo stesso Statuto ispirato a principi di democrazia e d'uguaglianza tra gli Associati e le Associate.

L'Associazione ha altresì lo scopo fondamentale:

- di contrastare il fenomeno della discriminazione attraverso l'affermazione dei diritti anche in sede giudiziaria, di elaborare strategie di contrasto alla disparità di trattamento, di promuovere la valorizzazione delle differenze e la diffusione di una cultura del rispetto e della partecipazione.
- di sostenere il benessere delle persone T, accompagnandole attraverso servizi alla persona, anche nel percorso di transizione;

[Signature]

 di promuovere l'avviamento all'inserimento lavorativo delle persone T;
della promozione di una visione e cultura non stereotipata delle soggettività T.
Ha altresì lo scopo di combattere e rivendicare il diritto alla salute delle persone T con azioni specifiche anche per la prevenzione dell'HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili e di promuovere azioni concrete per facilitare l'accesso alle cure ormonali, psicologiche, chirurgiche anche a coloro che non dispongono di risorse economiche sufficienti.

L'Associazione si propone altresì di fornire consulenza e assistenza legale, ovvero, se necessario, promuovere l'affermazione e la tutela dei diritti e interessi delle persone LGBT+.
L'Associazione, potrà assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la promozione di e la partecipazione in altre associazioni, organismi, fondazioni, tavoli permanenti, attività pubbliche istituzionali e private, che siano giudicate necessarie ed utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività di interesse generale indicati nell'art. 3 del presente Statuto verranno perseguiti da attraverso le seguenti azioni:

- a) promuove l'informazione, la documentazione, la ricerca e lo studio di tutte le questioni, anche di carattere giuridico, scientifico, medico, psicologico, sessuologico, sociologico e culturale attinenti ai diritti fondamentali e civili delle persone LGBT+;
- b) promuove studi e ricerche su tematiche specificamente dedicate alle questioni di cui al punto a), sia in campo nazionale che transnazionale;
- c) promuove lo scambio di buone pratiche e la diffusione di una corretta informazione sui diritti delle persone LGBT+ e in generale di tutte le esperienze attive nella promozione dei diritti fondamentali, dell'eguaglianza e della tutela dalla discriminazione;
- d) diffonde, attraverso pubblicazioni, convegni, seminari, strumenti di comunicazione, iniziative, eventi, festival, una cultura del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone LGBT+;
- e) promuove iniziative congiunte e collaborazioni con persone, enti, associazioni (italiane, straniere o internazionali) aventi finalità analoghe;
- f) promuove l'organizzazione di incontri, convegni, festival, iniziative editoriali, percorsi formativi, indagini, ricerche, consulenze e supervisioni nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto;
- g) promuove la creazione e coordina l'attività di sportelli informativi, anche attraverso la condivisione di metodologie e buone pratiche, attivi nell'ambito della diffusione e della tutela dei diritti delle persone LGBT+;
- h) promuove Centri per la salute e il benessere delle persone transessuali, transgender, intersessuali, non binarie, gender variant, LGBT+ fornendo a tal fine servizi di prevenzione, sostegno psicologico, psicoterapia individuale o di gruppo, consulenza psicologica e medica (endocrinologica, chirurgica, ginecologica, andrologica, urologica), legale, accoglienza peer to peer, supporto sociale, di auto e mutuo aiuto.
- m) in generale promuove e afferma ogni strumento che possa sostenere i bisogni delle persone transessuali, transgender, intersessuali, non binarie, gender variant, LGBT+, ivi compreso la fondazione di ambulatori medici e psicologici accreditati e ogni tipo di collaborazione con il SSN che possa garantire il perseguimento dei fini sociali.

Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà collaborare e prestare informazioni, consulenze, formazione e supervisione, ad enti pubblici e privati, associazioni di categoria, sindacati e ad altre organizzazioni o comitati o società e singoli cittadini, e così

contrarre obbligazioni, stipulare contratti, concludere accordi, convenzioni e protocolli d'intesa.

L'Associazione potrà, inoltre, richiedere finanziamenti presso Enti pubblici o privati, fondazioni, nazionali ed internazionali, ONG, per la realizzazione degli scopi sociali nonché stipulare convenzioni con essi/e.

L'Associazione potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici e Privati, anche in A.T.I. (Associazione Temporanea d'Impresa) per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e realizzare rapporti di partenariato con altre imprese sociali e non, enti pubblici e privati. Potrà, inoltre, ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dai soci.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Attività diverse e raccolta fondi

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto a quelle all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

2. L'Associazione potrà finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso attività di raccolta fondi, richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono:

Soci fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'associazione.

Soci ordinari: sono soci ordinari, le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività secondo le modalità stabilite dal Codice del Terzo settore e dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Soci junior: Sono considerati soci junior i minori di anni diciotto con diritto a partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione senza diritto di voto.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può farne domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea. La decisione dell'Assemblea è insindacabile.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;

- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari coloro che svolgano, anche aderendo all'associazione, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Di Silvio

Indella

Reale

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

I soci possono intervenire in Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;



discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, che abbiano assunto la qualità di socio da almeno un anno. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei

*Michele Taroni
D. P. Taroni*

[Signature]

*Paolo Marchi
D. P. Marchi*

casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del

Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 30

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di

bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ISTITUTTORE AMMINISTRATIVO

Stefano Maria TOCCAGNOLI

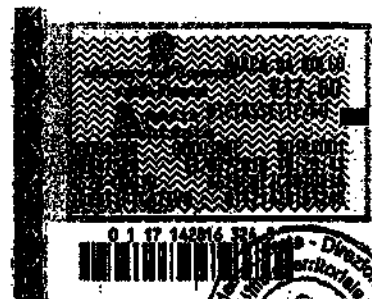
05/03/2020



[Handwritten signature]

Michele Formica
As Putho Mike

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CEST - Centro Salute Trans e Gender Variant

Art. 1 -- Denominazione E/O Costituzione

E' costituita l'Associazione CEST - Centro Salute Trans e Gender Variant, associazione di Promozione sociale, con sede in Taranto, in Via fiume 3, 74121.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero dietro delibera dell'assemblea.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha lo scopo di sviluppare e promuovere la salute, il benessere, la cultura e il rispetto dei diritti fondamentali, dei diritti civili e sociali di tutte le persone transessuali, transgender, crossgender, intersessuali, non binarie, gender variant, LGBT+.

Di contrastare il fenomeno della discriminazione attraverso l'affermazione dei diritti anche in sede giudiziaria, di elaborare strategie di contrasto alla disparità di trattamento, di promuovere la valorizzazione delle differenze e la diffusione di una cultura del rispetto e della partecipazione.

L'Associazione ha altresì lo scopo fondamentale:

- di sostenere il benessere delle persone T, accompagnandole attraverso servizi alla persona, anche nel percorso di transizione;
- di promuovere l'avviamento all'inserimento lavorativo delle persone T;
- della promozione di una visione e cultura non stereotipata delle soggettività T.

Ha altresì lo scopo di combattere e rivendicare il diritto alla salute delle persone T con azioni specifiche anche per la prevenzione dell'HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili e di promuovere azioni concrete per facilitare l'accesso alle cure ormonali, psicologiche, chirurgiche anche a coloro che non dispongono di risorse economiche sufficienti.

L'Associazione è apolitica, antifascista, non ha scopo di lucro e si riconosce nella promozione e sviluppo della solidarietà e pari opportunità, nei valori della democrazia, della libertà, della giustizia sociale, espressi in questo stesso Statuto ispirato a principi di democrazia e d'uguaglianza tra gli Associati e le Associate.

Al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione:

- a) promuove l'informazione, la documentazione, la ricerca e lo studio di tutte le questioni, anche di carattere giuridico, scientifico, medico, psicologico, sessuologico, sociologico e culturale attinenti ai diritti fondamentali e civili delle persone LGBT+;
- b) promuove studi e ricerca su tematiche specificamente dedicate alle questioni di cui al punto a), sia in campo nazionale che transnazionale;
- c) promuove lo scambio di buone pratiche e la diffusione di una corretta informazione sui diritti delle persone LGBT+ e in generale di tutte le esperienze attive nella promozione dei diritti fondamentali; dell'uguaglianza e della tutela dalla discriminazione;
- d) diffonde, attraverso pubblicazioni, convegni, seminari, strumenti di comunicazione, iniziative, eventi, festival, una cultura del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle

Michele Garzas
9
PS



persone LGBT+;

e) promuove iniziative congiunte e collaborazioni con persone, enti, associazioni (italiane, straniere o internazionali) aventi finalità analoghe;

f) promuove l'organizzazione di incontri, convegni, festival, iniziative editoriali, percorsi formativi, indagini, ricerche, consulenze e supervisioni nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto;

l) promuove la creazione e coordina l'attività di sportelli informativi, anche attraverso la condivisione di metodologie e buone pratiche, attivi nell'ambito della diffusione e della tutela dei diritti delle persone LGBT+;

l) promuove Centri per la salute e il benessere delle persone transessuali, transgender, intersessuali, non binarie, gender variant, LGBT+ fornendo a tal fine servizi di prevenzione, sostegno psicologico, psicoterapia individuale o di gruppo, consulenza psicologica e medica (endocrinologica, chirurgica, ginecologica, andrologica, urologica), legale, accoglienza peer to peer, supporto sociale, di auto e mutuo aiuto.

m) in generale promuove e afferma ogni strumento che possa sostenere i bisogni delle persone transessuali, transgender, intersessuali, non binarie, gender variant, LGBT+, ivi compreso la fondazione di ambulatori medici e psicologici accreditati e ogni tipo di collaborazione con il SSN che possa garantire il perseguimento dei fini sociali.

L'Associazione si propone altresì di fornire consulenza e assistenza legale, ovvero, se necessario, promuovere l'affermazione e la tutela dei diritti e interessi delle persone LGBT+.

Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà collaborare e prestare informazioni, consulenze, formazione e supervisione, ad enti pubblici e privati, associazioni di categoria, sindacati e ad altre organizzazioni o comitati o società e singoli cittadini, e così contrarre obbligazioni, stipulare contratti, concludere accordi, convenzioni e protocolli d'intesa.

L'Associazione potrà, inoltre, richiedere finanziamenti presso Enti pubblici o privati, fondazioni, nazionali ed internazionali, ONG, per la realizzazione degli scopi sociali nonché stipulare convenzioni con essi/e.

L'Associazione, potrà assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la promozione di e la partecipazione in altre associazioni, organismi, fondazioni, tavoli permanenti, attività pubbliche istituzionali e private, che siano giudicate necessarie ed utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Statuto e regolamento

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti della Leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo, potrà compilare apposito regolamento sottoponendolo successivamente all'approvazione degli Associati e delle Associate riuniti/e in Assemblea.

Fra l'altro il regolamento potrà:

- indicare le attività ed i percorsi formativi da attuare;
- stabilire le modalità di versamento delle quote contributive;

Handwritten notes and signatures:
Michele Ferraro
[Signature]
[Signature]



- Indicare le modalità dei contratti e/o accordi da stipulare;
- fissare le misure e i criteri delle penalità per gli inadempimenti dagli associati.

Fino all'approvazione del regolamento interno sarà il Consiglio Direttivo a prendere le decisioni vincolanti per gli Associati e le Associate.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Art. 5 - Patrimonio

L'Associazione si finanzia con le quote e i contributi degli Associati e delle Associate, con le quote e i contributi per la partecipazione e l'organizzazione di iniziative ed eventi e con ogni altra entrata che, nel rispetto degli scopi statuari, concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'associazione sarà inoltre costituito dai beni, mobili o immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eredità, donazioni e legati pervenuti alla medesima, da erogazioni e contributi dello Stato, delle regioni, d'enti locali, d'enti o d'istituzioni pubbliche e da qualsiasi ente privato, fondazione, organismo, finalizzati al sostegno nell'ambito dei fini statuari, da contributi dell'Unione europea e d'organismi internazionali e dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo, anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci e le socie durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 6 - Proventi da attività complementari e strumentali

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi può proporsi come struttura di servizi per associazioni, enti pubblici o privati, aziende pubbliche e private, fondazioni, organismi di qualsiasi genere, che perseguano fini che coincidono con gli scopi ed i principi sociali.

Può, altresì, stipulare accordi che mirino a favorire lo sviluppo dell'Associazione.

Può, infine, organizzare manifestazioni pubbliche per promuovere la propria attività con intrattenimenti, somministrazione di bevande ed alimenti, organizzare feste ed eventi ricreativi.

L'Associazione può, inoltre, attuare iniziative di carattere commerciale per la vendita e la promozione di materiale inerente agli scopi sociali senza che questi costituiscano attività lucrativa per l'Associazione.

Art. 7 - Associati/e

L'Associazione è composta da tutte le persone e i soggetti interessati a perseguire le finalità di cui al punto 3, che possono acquisire la qualità di Soci/e Ordinari/e o di Soci/e Sostenitori/Sostentrici.

E' Socio/a Ordinario/a chi sottoscrive il presente atto costitutivo meglio scrivere statuto e tutte le persone fisiche maggiorenni che svolgono con continuità attività sociali e ne facciano richiesta, secondo le modalità d'ammissione stabilite dal Consiglio Direttivo oppure che

accettino l'invito a fare parte dell'Associazione come Soc/e Ordinari/e rivolto loro dal Consiglio Direttivo medesimo, al quale compete il compito di nominarli/e.

E' espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto associativo medesimo e ai diritti e agli obblighi che ne derivano.

Sono Soc/e Sostenitori/Sostenitrici coloro che, accettando il presente Statuto e i regolamenti interni emanati dagli organi competenti, condividono gli scopi associativi.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci/e Sostenitori/Sostenitrici le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche e gli enti di qualunque natura, che ne facciano richiesta secondo modalità d'ammissione e di partecipazione all'attività associativa stabilite dal Consiglio Direttivo

Chi intenda essere ammesso/a come Socio/a o come Socio/a Sostenitore/Sostenitrice dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, secondo modalità legate alla legge sulla privacy;
 - b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - c) indicazione di un indirizzo e-mail attivo o altro mezzo dove ricevere le comunicazioni sociali.
- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda.

L'iscrizione di Soci/e Sostenitori/Sostenitrici ha validità annuale.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o restituita.

Art. 8- Diritti e doveri degli Associati

I/e Soci/e Ordinari/e hanno il diritto - dovere di elettorato attivo e passivo nell'Assemblea degli Associati e delle Associate e il diritto di voto nelle stesse. I/e soci/e Sostenitori/Sostenitrici non hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Associati e delle Associate.

Gli Associati e le Associate hanno l'obbligo di:

- a) versare la quota sociale annuale che sarà determinata dal Consiglio Direttivo;
- b) osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) partecipare all'attività associativa a seconda delle necessità della stessa, con la propria partecipazione e secondo le proprie capacità organizzative e progettuali.

La qualifica di socio/a dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I Soci Sostenitori e le Socie Sostenitrici partecipano alle iniziative pubbliche dell'Associazione e godono di diritti di assistenza e di informazione sulle attività della stessa.

Art. 9 - Perdita della qualifica di Associato/a

La qualità di Associato/a si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte o per scioglimento dell'ente.

Il diritto di recesso dall'Associazione può sempre essere esercitato dall'Associato/a che non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente del Consiglio Direttivo.

L'effetto del recesso decorre dal momento della sua annotazione nel libro associati/e, da farsi a cura dell'organo amministrativo entro tre giorni dal ricevimento della lettera.

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "Giovanna"
- Middle right: "Marta"
- Bottom right: "PB"



L'esclusione del Socio Ordinario o della Socia Ordinaria è deliberata dall'Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto, su mozione presentata al Presidente del Consiglio Direttivo, nei confronti del/la Socio/a Ordinario/a che sia insolvente nei confronti dell'Associazione, oppure sia responsabile di comportamenti atti a provocare nei confronti dell'Associazione e/o di singoli Associati/e gravi danni e rilevanti pregiudizi, violando anche uno solo di questi obblighi:

- a) l'osservanza dello Statuto, nonché di tutti gli adempimenti previsti a carico degli Associati e delle Associate dal presente atto costitutivo, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b) il mantenimento da parte del/la Socio/a, nello svolgimento della propria attività di un comportamento corretto tale da non ledere o pregiudicare, anche indirettamente, l'immagine dell'Associazione;
- c) la regolare partecipazione alle assemblee;
- d) l'armonica convivenza degli Associati e delle Associate secondo la comunanza degli scopi e degli ideali fissati dal presente Statuto, nonché la corretta esecuzione degli incarichi assunti negli organi dell'Associazione;
- e) non tenere un comportamento che in qualunque modo arrechi danni anche morali all'Associazione, o fomenti in seno ad Essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Il Consiglio Direttivo dovrà convocare obbligatoriamente l'escludendo/a Socio/a Ordinario/a, nella seduta che delibera il parere in merito all'esclusione. In tale seduta il Socio Ordinario o la Socia Ordinaria, pur non avendo diritto al voto, sarà ascoltato/a al fine di poter esprimere liberamente la propria difesa. L'esclusione del/la Socio/a Ordinario/a comporta la revoca di diritto degli eventuali incarichi assegnati dall'Associazione a favore dell'escluso e l'assegnazione, ad opera dell'organo competente, del medesimo incarico ad altro/a Associato/a. L'esclusione diventa operante negli stessi termini indicati per il recesso.

L'esclusione del Socio Sostenitore e della Socia Sostenitrice è deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri e delle consigliere presenti, e su mozione presentata dal/la Presidente del Consiglio Direttivo nei confronti del Socio Sostenitore e della Socia Sostenitrice che sia insolvente nei confronti dell'Associazione, oppure sia responsabile di comportamenti atti a provocare nei confronti dell'Associazione e/o di singoli/e Associati/e gravi danni e rilevanti pregiudizi. L'esclusione del Socio Sostenitore e della Socia Sostenitrice ha efficacia immediata e comporta la revoca di diritto degli eventuali incarichi o benefici assegnati dall'Associazione a favore dell'escluso/a e l'assegnazione, ad opera dell'organo competente, del medesimo incarico o beneficio ad altro/a Socio/a Sostenitore/Sostenitrice.

Art. 10 - Sezioni locali e/o nazionali

Il Consiglio Direttivo, in conformità agli scopi dell'Associazione, può deliberare la costituzione di sezioni locali e di sezioni nazionali in altri Paesi, delegando uno o più soci/e a rappresentare disgiuntamente o congiuntamente l'Associazione limitatamente all'ambito territoriale di ciascuna sezione per tutta l'attività di ordinaria amministrazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo, proposizione e gestione di progetti di ricerca, richieste di contributi o finanziamenti, iscrizioni ad albi o registri, convenzioni con soggetti pubblici o privati, organizzazione di seminari, dibattiti o partecipazione a questi; resta in ogni caso salvo

Mr. Gela Geronzi
PS

l'obbligo dei/delle delegati/e di sezione di fornire al Consiglio Direttivo tempestiva e costante informazione preventiva sulle attività da intraprendere e su quelle svolte, ovvero, in caso di urgenza, a tutte le sue singole componenti. La delega può essere revocata in qualsiasi momento a giudizio del Consiglio Direttivo, che ne riferisca all'Assemblea dei soci e delle socie.

Art. 11 – Organi sociali

Il principale organo dell'Associazione è l'Assemblea degli Associati e delle Associate.

Sono, altresì, organi sociali elettivi: il Consiglio Direttivo, il/la Presidente del Consiglio Direttivo, il/la Tesoriere/a, il/la Vice-Presidente ed il/la Segretario/a.

Le componenti degli organi dell'Associazione e comunque i/le titolari di cariche sono rieleggibili e restano in carica per 3 anni.

Art. 12 – Assemblea degli Associati e delle Associate

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e delle Associate e le deliberazioni da Essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati e tutte le Associate, anche se non intervenuti/e o dissenzienti.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio nazionale), l'ora e la data della prima e della seconda convocazione, da affiggersi nei locali della sede sociale e pubblicarsi sul sito internet dell'Associazione almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta dal Consiglio Direttivo e da almeno un terzo degli Associati e delle Associate in regola con il pagamento delle quote associative. All'atto della richiesta va presentato un ordine del giorno e il Consiglio Direttivo procederà alla sua convocazione.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- procedere alla nomina del Consiglio Direttivo, del/la Presidente del Consiglio Direttivo, del/la Tesoriere/a, del/la Segretario/a dell'Associazione;
- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- approvare i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- deliberare sulla responsabilità dei Consiglieri e delle Consigliere;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti legittimamente al suo esame;
- designare i/le rappresentanti dell'Associazione presso enti pubblici o privati di ogni natura;
- proporre e approvare modificazioni dello Statuto;
- proporre e approvare lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione del patrimonio.

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, in via preliminare l'Assemblea procede alla nomina per acclamazione di uo/a Presidente Straordinario/a con il solo compito di presiederla. Il/la Presidente dirige e regola le



M. L. L. L.
P.B.



discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 14 - Validità assembleare

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati/e la maggioranza assoluta degli Associati e delle Associate aventi diritto al voto. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati e delle Associate intervenuti/e o rappresentati/e aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea quando delibera in merito a:

- modificazioni dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione del patrimonio;

è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza diretta della maggioranza assoluta degli Associati e delle Associate aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei/delle presenti aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe in questo caso.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del suo patrimonio.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per la votazione si procederà normalmente con il sistema del voto scritto.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i Soci Ordinari e le Socie Ordinarie in regola con il versamento della quota annua. Ogni Associato/a ha un solo voto. L'Associato/a può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro/a Socio/a, che abbia pieno diritto al voto, mediante delega scritta, fatta esclusione per le Assemblee in cui si prevede la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. In questi casi NON sono ammesse deleghe. In tutti gli altri casi ogni Associato/a delegato/a non può rappresentare più di due Associati/e.

Potranno partecipare ai lavori dell'Assemblea i Soci Sostenitori e le Socie Sostenitrici senza diritto di voto e con diritto di intervento regolamentato dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un/a segretario/a dell'Assemblea e quando occorreranno due scrutatori/trici per le operazioni di voto.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto sul Libro delle Assemblee e sottoscritto dal/la Presidente dell'Assemblea e dal/la segretario/a.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

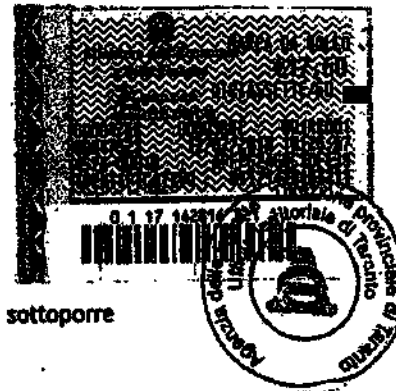
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Consiglieri eletti/e dall'Assemblea che ne nomina contestualmente anche il/la Presidente, il/la Tesoriere/a, il/la Segretario/a.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed le sue componenti sono rieleggibili fino ad un massimo di 4 mandati.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione degli/delle associandi/e;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo contenente le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date dell'Assemblea da indire almeno una volta all'anno e convocarla qualora lo

Amelia Gennaro
[Signature]
[Signature]
[Signature]



reputi necessario o sia chiesto dagli Associati e dalle Associate;

- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dagli Associati e delle Associate;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- definire i singoli progetti dell'Associazione e promuovere la costituzione di gruppi di lavoro;
- vagliare le richieste di finanziamento dei progetti e individuare la forma proposta di finanziamento da indirizzare agli Enti competenti;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, anche istituendo rapporti di credito o finanziari;
- predisporre le campagne di sottoscrizione e, in generale, occuparsi dell'aspetto della comunicazione esterna al fine di veicolare e tutelare l'immagine dell'Associazione;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli Associati e delle Associate.

La convocazione è fatta a mezzo telefonico o per posta elettronica, da spedirsi a non meno di 5 giorni dall'adunanza e, nei casi urgenti, con qualunque mezzo, in modo che i Consiglieri e le Consigliere ne siano informati, almeno 24 ore prima della riunione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delle Consigliere in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti. In caso di parità si procede ad una seconda votazione; in caso di parità anche in occasione della seconda votazione, si procede ad una terza votazione, in cui il voto del/la Presidente, in caso di parità, è dirimente, valendo come due voti.

Le votazioni sono palesi.

Art. 16 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri/e, i/le rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea degli Associati e delle Associate per surrogare i/le mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri e delle Consigliere sostituiti/e. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, il/la Presidente, il/la Tesoriere/a o il/la Segretario/a.

Art. 17 - Presidente

Il/la Presidente dirige l'Associazione e ne è il/la legale rappresentante in ogni evenienza.

Il/la Presidente è l'organo di rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed è il/la garante della fedele osservanza dello Statuto e dei regolamenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Adempie in maniera, assolutamente super-partes, a tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto spettandogli/le in particolare:

- curare la predisposizione delle relazioni programmatiche da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
- convocare, fissandone l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea, su delibera del Consiglio Direttivo;

modello per res

- firmare gli atti ufficiali dell'Associazione;
- sovrintendere al corretto funzionamento delle varie strutture associative;
- accertare che si operi in conformità degli interessi dell'Associazione.

Prevla autorizzazione del Consiglio Direttivo può delegare le sue funzioni, in tutto o in parte, al/la Vice-Presidente o al/la Segretario/a.

Art. 18 - Vice Presidente

Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo/a stesso/a. Il/la Vice-Presidente cura i rapporti dell'Associazione nei confronti dei mass-media, può essere Portavoce dell'Associazione e coadiuva il/la Presidente in tutte le sue mansioni.

Art. 19 - Tesoriere

Il/la Tesoriere/a cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Segretario/a

Il/la Segretario è incaricato/a della conservazione e della tenuta dei documenti dell'Associazione.

In caso di urgenza e impedimento del/la Presidente e del/la Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono temporaneamente assunte dal/la Segretario/a.

Art. 21 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, su proposta del/la Tesoriere/a, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati e delle Associate.

Il rendiconto deve essere presentato all'Assemblea per la sua approvazione entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo.

Art. 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 23 - Quote

Ogni Associato/a versa contributi annuali nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione. L'ammontare e la forma del contributo sarà determinato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento interno, e approvato dall'Assemblea.

Art. 24 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione, nel perseguimento dei fini e degli scopi sociali, si avvale prevalentemente del lavoro volontario dei propri associati e delle proprie associate, tuttavia, in casi di necessità l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazioni, nonché assumere lavoratori dipendenti, tutto ciò anche ricorrendo ai propri associati e alle proprie associate.

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci e delle socie,

Handwritten signatures and initials:
- A large signature: "Michele Genese"
- A signature: "PP"
- A signature: "PP"
- A signature: "PP"



convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delle associate aventi diritto di voto.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Art- 26 Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti.

Michelangelo
[Signature]
Luca Piro
[Signature]

